

ACCORDO QUADRO TRA IL COMUNE DI BOLZANO E L'AZIENDA SERVIZI SOCIALI DI BOLZANO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI TRA I DUE ENTI

Con la presente scrittura privata, tra il Comune di Bolzano (di seguito, per brevità, Comune) Cod.Fiscale n.00389240219 – in persona del Sindaco Avv.Giovanni Salghetti Drioli nato a Roma il 11.11.1941 residente a Bolzano, via Col di Lana, 5/c/19 cod. fisc.SLGGNN41S11H501Q il quale interviene al presente atto in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 1296 del 28/04/2000 e l'Azienda Servizi Sociali di Bolzano (di seguito, per brevità, Azienda), nella persona del Direttore e legale rappresentante dott. Pio Fontana, nato a Bolzano il 22.12.1945 ed ivi residente, autorizzato alla stipula ai sensi dell'art. 6 lettera q) dello Statuto aziendale.

Premesso che con deliberazione del Consiglio Municipale n. 106/34130 del 17.09.1998 è stata approvata l'istituzione dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano; Premesso altresì che si ravvisa la necessità di stabilire con un accordo quadro i principi che regolano i rapporti di natura contrattuale, finanziaria, patrimoniale, informativa tra il Comune e l'Azienda in ossequio a quanto disposto dallo Statuto aziendale si stipula il seguente accordo quadro:

Art. 1

Regolazione dei rapporti contrattuali e contratto di servizio

Gli obiettivi annuali che l'Azienda si impegna a raggiungere e l'ammontare del finanziamento che il Comune si impegna a versare all'Azienda sono definiti nel Contratto di Servizio. In particolare l'ammontare del finanziamento è definito sulla base delle risorse necessarie per la realizzazione

delle linee di indirizzo e degli obiettivi stabiliti dal Comune, in una logica che correla risorse a livelli quantitativi di prestazioni per aree di interventi. Il Contratto di Servizio definisce l'importo del finanziamento negoziato tra la Giunta Comunale e il Direttore dell'Azienda. A detto Contratto di Servizio corrisponde per il Comune un impegno di spesa che può eventualmente risultare – sulla base degli obiettivi prefissati derivanti dal Piano sociale cittadino – anche superiore ai corrispondenti trasferimenti provinciali. Il Contratto di Servizio deve essere sottoscritto in ogni caso entro e non oltre il 30 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, per permettere all'Azienda di impostare la propria programmazione annuale. Entro il mese di settembre dell'anno di riferimento è prevista una valutazione in ordine all'attuazione del Contratto di Servizio, con particolare riferimento agli obiettivi ed alla spesa sino a quel punto sostenuta, che può eventualmente portare alla rimodulazione del contratto di servizio stesso.

Art. 2

Criteri generali e modalità di finanziamento

I trasferimenti finanziari concordati tra le parti sulla base del Contratto di Servizio dell'anno e riferiti al volume complessivo di spesa per l'erogazione dei servizi sociali, sono disposti dal Comune all'Azienda con pagamenti che hanno i tempi indicati dall'art. 4 del presente atto. L'Azienda, che garantisce adeguati livelli di qualità e l'equilibrio tra fonti ed impieghi può trasferire risorse da un servizio ad un altro e compensare eccessi o carenze di entrate tra i servizi. L'Azienda trasmette al Comune, quale diretto interlocutore della Provincia autonoma di Bolzano, i dati relazionali e contabili con la quantificazione dei finanziamenti richiesti, salvo diversi accordi concertati d'intesa con la Provincia al fine di un maggior snellimento delle procedure. L'Azienda cura la predisposizione della documentazione necessaria al Comune ai fini dell'inoltro delle pratiche amministrative.

Art. 3

Capitale di dotazione e anticipazioni di cassa da parte del Comune

L'Azienda opera garantendo la conservazione del proprio capitale di dotazione nel medio-lungo periodo. Il capitale di dotazione può essere incrementato dal Comune, con appositi atti, anche trasferendo all'Azienda beni mobili o immobili. Il Comune garantisce all'Azienda per il suo buon andamento finanziario una anticipazione di cassa permanente senza oneri, che rappresenta per l'Azienda un debito verso il Comune. L'Azienda si impegna a mantenere costante nel medio periodo tale disponibilità di cassa.

Art. 4

Modalità' di pagamento

I trasferimenti finanziari di cui all'art. 2 sono erogati dal Comune all'Azienda mediante pagamenti di n. 3 (tre) rate - di pari importo - con versamenti da effettuarsi il 1° febbraio, il 1° maggio ed il 1° settembre di ogni anno.

Art. 5

Introiti per progetti speciali o pilota

Le somme eventualmente provenienti da parte di enti diversi da Comune e Provincia autonoma di Bolzano, ovvero anche da tali enti ma al di fuori degli ordinari flussi finanziari, concernenti progetti speciali o pilota in esubero al contratto di servizio, vengono direttamente introitate dall'Azienda e non rientrano pertanto nei flussi finanziari di cui agli articoli 2 e 4 del presente accordo.

Art. 6

Concessione in uso gratuito di beni immobili

Il Comune concede in uso gratuito all'Azienda i beni immobili destinati ai Servizi Sociali individuati con specifici provvedimenti. La concessione ha durata indeterminata ed é vincolata al

mantenimento della destinazione d'uso degli immobili, pena la revoca della concessione. Il Comune può provvedere al conferimento di detti immobili all'Azienda sotto forma di aumento del capitale di dotazione, con la garanzia della conservazione del suo valore finanziario e della finalizzazione ai servizi sociali nell'uso di detto patrimonio.

Art. 7

Cessione di beni mobili

Il Comune cede all'Azienda i beni mobili in uso ai Servizi Sociali, dietro pagamento di un corrispettivo stabilito da parte comunale con specifico provvedimento. Per i beni mobili acquistati da parte del Comune successivamente all'istituzione dell'Azienda in forza di appalti e/o contratti precedentemente rispettivamente banditi e stipulati, il corrispettivo viene stabilito di concerto tra i due enti, tenuto conto anche degli eventuali finanziamenti intervenuti.

Art. 8

Fondo per la manutenzione del patrimonio

L'Azienda provvede alla gestione della manutenzione dei beni di proprietà del Comune concessi in uso gratuito ai sensi dell'art. 6. Vi provvede in piena autonomia tanto in ordine ai processi che alle procedure, direttamente ovvero anche mediante contratti di manutenzione con imprese specializzate nel settore. In particolare è compito dell'Azienda provvedere tanto alla manutenzione ordinaria che a quella straordinaria degli immobili concessi in uso gratuito. La manutenzione relativa agli immobili a suo tempo assunti dal Comune in locazione e destinati ad attività socio-assistenziali avviene nel rispetto di quanto stabilito dai singoli dettati contrattuali. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio – ivi compreso quello provinciale messo a disposizione ai sensi della L.P. 30 aprile 1991, n. 13 e successive modifiche - il Comune assicura all'Azienda un budget annuale da concordarsi di anno in anno nel contratto di servizio annuale e

finalizzato al mantenimento del valore del patrimonio mobiliare e immobiliare. Detto budget rientra nei trasferimenti previsti dall'art. 2 del presente accordo e viene anch'esso erogato con le modalità di cui all'art. 4.

Art. 9

Investimenti infrastrutturali non rientranti nella manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni immobili

Eventuali investimenti infrastrutturali (ampliamenti, costruzioni ex novo, lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia e quant'altro) non rientranti tra i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprietà comunale, verranno svolti a cura e a spese del Comune. Eventuali lavori di uguale natura in ordine agli immobili di proprietà provinciale e messi a disposizione, possono essere svolti direttamente dal Comune, previa intesa con l'ente interessato.

Art. 10

Obblighi a carico dell'Azienda

L'Azienda è tenuta a gestire i servizi e le attività rispettando:

- a) gli obiettivi quali- quantitativi fissati nel Contratto di Servizio ;
- b) le tariffe approvate dalla Giunta Municipale in conformità ai criteri ed ai limiti stabiliti dalle vigenti normative ed alle eventuali linee guida dettate dal Consiglio Comunale. Il Comune si riserva di verificare la qualità dei servizi erogati dall'Azienda, nelle forme ritenute più opportune, dandone peraltro compiuta informativa all'Azienda medesima. Qualora gli obiettivi prefissati non vengano raggiunti, il Comune procede tramite l'Assessore alle Attività sociali a muovere formale richiesta di chiarimenti al Direttore dell'Azienda a cui il Direttore deve dare puntuale risposta entro 20 giorni. Nel caso in cui, anche dopo i chiarimenti del Direttore, la Giunta Municipale si ritenga insoddisfatta

questa ha facoltà di procedere alla ridefinizione del finanziamento previsto per l'anno corrente ovvero per quello successivo dopo la decisione del Collegio di mediazione di cui all'art. 13 del presente accordo quadro.

Art. 11

Flussi informativi e modalità di controllo da parte del Comune

La definizione dei contenuti informativi, dei modi di comunicazioni e dei tempi nel corso dell'esercizio permette alle parti di costruire una ordinata relazione interistituzionale, capace di garantire al Comune il massimo e tempestivo controllo e all'Azienda la necessaria autonomia nell'operatività. Pertanto per strutturare e definire i flussi informativi tra Comune e Azienda, il Direttore di quest'ultima trasmette all'Amministrazione comunale - nelle figure precisate nell'allegato che costituisce parte integrante del presente accordo - le informazioni ivi contenute e con le periodicità ivi indicate.

Art. 12

Collegio di mediazione

E' istituito un Collegio di Mediazione che opera in caso di contenziosi insorti in ordine alla corretta applicazione del presente accordo. Sono membri del Collegio di Mediazione: il Sindaco, l'Assessore al Bilancio, l'Assessore alle Attività Sociali, il Direttore dell'Azienda, il Vicedirettore dell'Azienda. Il Collegio di Mediazione è convocato, su richiesta di una delle parti contraenti, dall'Ufficio per la Pianificazione Sociale del Comune che svolge funzioni di segreteria. Entro trenta giorni dalla richiesta di convocazione da parte di uno dei contraenti il Collegio di Mediazione deve decidere rispetto al contenzioso insorto. Successivamente all'intervenuta decisione da parte del Collegio di Mediazione sono comunque esperibili tutti gli ordinari rimedi giurisdizionali.

Art. 13

Compiti dell'ufficio comunale "Servizi di assistenza sociale"

In relazione al rapporto tra i due enti, all'ufficio comunale attualmente denominato "Servizi di assistenza sociale" competono funzioni di:

- segreteria in ordine alla negoziazione tra Comune, Provincia e Azienda;
- segreteria in ordine alla negoziazione del Contratto di Servizio;
- segreteria del Collegio di Mediazione;
- garante delle relazioni dell'Azienda con l'Assessore alle Attività Sociali, la Giunta ed il Consiglio Comunale;
- garante del flusso informativo tra i due enti in ordine agli atti adottati dal Comune di interesse dell'Azienda.

Art. 14

Linee di orientamento per i rapporti con la Provincia Autonoma di Bolzano

Comune e Azienda si impegnano a costituire un tavolo di negoziazione con la Provincia autonoma di Bolzano per la definizione delle risorse da destinare da parte di quest'ultima all'Azienda.

Comune e Azienda si impegnano congiuntamente affinché detta negoziazione si concluda entro il mese di settembre dell'anno precedente a quello di riferimento, al fine di permettere la stipula del Contratto di Servizio entro il 30 dicembre. Le parti convengono altresì che in ogni caso il Contratto di Servizio debba essere sottoscritto entro il 30 dicembre dell'anno di riferimento.

Comune e Azienda si impegnano altresì – se del caso – a promuovere una revisione di quanto negoziato con la Provincia autonoma entro il mese di luglio dell'anno di riferimento.

Art. 15

Norma finale e transitoria

Sulla base e nel rispetto dello Statuto aziendale e del presente accordo quadro, l'Azienda e il Comune hanno facoltà di stipulare singoli protocolli di intesa per la disciplina dello svolgimento congiunto di attività istituzionali che risultino essere di interesse comune per i due enti, ovvero ancora ai fini della regolamentazione di rapporti non espressamente previsti dal presente atto. Le parti concordano altresì che fanno carico al Comune – tanto sotto il profilo gestionale che finanziario - tutti i crediti e debiti rispettivamente accertati, impegnati ovvero comunque maturati nei confronti di terzi sino a tutto il 31.12.1998. Fanno altresì carico al Comune le posizioni creditorie e debitorie determinatisi successivamente a tale data, ma comunque riferibili al periodo di competenza gestionale comunale.

Il Sindaco

Avv. Giovanni Salghetti Drioli _____

Il Direttore dell'Azienda Servizi Sociali di Bolzano

Dott. Pio Fontana _____